

La Cassazione crea un nuovo diritto Chi cambia genere si sceglie il nome

Alessandro può chiamarsi Alexandra e la sua vecchia identità deve essere cancellata

di **GIULIANO GUZZO**

■ Rientra tra i diritti di chi «cambia sesso» quello di scegliersi un nuovo nome, senza accontentarsi del cambio di desinenza - dal maschile al femminile o viceversa, a seconda della transizione - di quello di nascita. L'ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza n. 3877/2020, accogliendo il ricorso di una persona che, dopo il «cambiamento di sesso», s'era vista negare la facoltà, per procedere alla rettifica del nome, di scegliersene uno tutto nuovo. Ma andiamo con ordine.

Tutto ha avuto inizio cinque anni fa quando tale Alessandro, un uomo residente in Sardegna, sempre sentitosi donna, ha avviato l'iter per la riassegnazione sessuale. Così, assistito dall'avvocato trentino **Alexander Schuster**, da anni attivissimo sui temi del movimento arcobaleno, si era rivolto al Tribunale di Torino per ottenere la riassegnazione del sesso anagrafico - da maschile a femminile - e il nome Alexandra al posto dell'originario.

In quella fase, l'uomo ottenne una significativa vittoria

dato che i giudici piemontesi - per la prima volta - hanno accettato di adeguarsi alle svolte giurisprudenziali non ritenendo l'intervento chirurgico requisito obbligato per la riassegnazione chiesta da Alessandro. Ciò nonostante, il consulente tecnico nominato dallo stesso Tribunale ha rigettato la domanda dato che l'uomo, veniva osservato, non partecipava ai pride né intendeva rimuovere il membro maschile.

Per questo, secondo i giudici torinesi, erano da ritenersi assenti i presupposti per quello definito come un «voluttuario desiderio di mutamento del nome»; la scelta del nome veniva cioè degradata a trascurabile capriccio. La Corte d'Appello di Torino ha poi a sua volta accolto la rettifica

del genere ribadendo però il diniego all'utilizzo di Alexandra, nome che ora però gli Ermellini hanno promosso.

«Non emergono obiezioni

al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia», recita infatti l'ordinanza, «ad indicare il nuovo nome prescel-

to, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome».

Non solo. Quello della libera scelta del nuovo nome da parte di chi «cambia sesso» è stato definito come «uno dei diritti inviolabili della persona», anzi come un «diritto insopprimibile»; a tale diritto,

ha precisato la Cassazione, deve essere accompagnato «anche un diritto all'oblio, inteso quale diritto ad una netta cesura con la precedente identità». In altre parole, non soltanto Alessandro ora è Alexandra, ma guai a chi osa ricordare Alessandro. Fin qui il lato giudiziario della vicenda, che con il giudizio degli Ermellini è conclusa.



PRIDE Il corteo 2019 dell'orgoglio omosessuale a Milano [Ansa]



Esistono però pure implicazioni etiche che vanno oltre il processo di Alexandra e che investono la generalità dei casi. Sarebbe difatti miope non osservare come, con l'ordinanza n. 3877/2020, si sia ulteriormente incardinato nel nostro sistema giuridico un principio di portata enorme: quello dell'autodeterminazione assoluta, che tutta la Pubblica amministrazione è tenuta ad assecondare. Sacrosanto, diranno alcuni.

D'accordo, ma se domani una cittadina si sentisse un maschio chiedendo di cambiare il nome in **Adolf Hitler**? E chi avvertisse un cambio d'identità mutevole, poniamo semestrale? E, continuando, se qualcuno più che un «cambio sesso» desiderasse, per conformarsi alla percezione di sé, un cambio d'età come l'olandese **Emile Ratelband**, ricorso alle vie legali per posticipare dal 1949 al 1969 l'anno di nascita? Con l'autodeterminazione «diritto insopprimibile» ognuna di tali richieste dovrebbe essere accolta. A riprova che autodeterminazione e ragione, in fondo, non fanno sempre rima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA